



Bruxelles, 19.3.2020 - COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

## MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO fino a 800.000 euro.

La Commissione Europea con questa decisione e vista la particolare situazione attuale, aumenta il plafond "aiuti di stato" per ogni singola azienda fino a 800.000 euro.

Gli aiuti sono cumulabili con il "regime de minimis".

Vi sono 3 ambiti di applicazione come ben dettagliato nella Circolare stessa di cui di seguito riportiamo ampio stralcio:

- Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette/contributi a fondo perduto, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali/crediti d'imposta
- Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti
- Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

Stralcio ripreso direttamente dalla Decisione Comunitaria:

### ***"MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO***

#### ***3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali***

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

***a. l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;***

b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria<sup>15</sup>) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;

d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

#### ***3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti***

24. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

25. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE se:

- a. per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo le modalità seguenti:



<i>Tipo di beneficiario</i>	<i>Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno</i>	<i>Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni</i>	<i>Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni</i>
<i>PMI</i>	<i>25 punti base</i>	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>
<i>Grandi imprese</i>	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>	<i>200 punti base</i>

b. in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c. le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

### **3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti**

26. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza di liquidità, nel contesto delle circostanze attuali l'applicazione di tassi di interesse agevolati - per un periodo limitato e per importi di prestito limitati - può risultare una misura adeguata, necessaria e mirata. Per lo stesso prestito sottostante, gli aiuti concessi a norma della sezione 3.2 e della sezione 3.3 non possono essere cumulati.

27. La Commissione considererà compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione<sup>24</sup>) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini di rischio di credito indicati nella tabella seguente:

24 Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

25 Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.

<i>26 Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine di rischio di credito) dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno. Tipo di beneficiario</i>	<i>Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza a 1 anno</i>	<i>Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 2 a 3 anni</i>	<i>Margine di rischio di credito per un prestito con scadenza da 4 a 6 anni</i>
<i>PMI</i>	<i>25 punti base</i>	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>
<i>Grandi imprese</i>	<i>50 punti base</i>	<i>100 punti base</i>	<i>200 punti base</i>

b. In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi tenendo conto della suddetta tabella come base, con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c. I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni”.